

Relazione ex art. 10, comma 2 D.Lgs 175/2016

## **INDICE**

1. Le strategie nella promozione della economia circolare attraverso il servizio idrico integrato nella Città Metropolitana di Milano;
2. La proposta di costruzione della Biopiattaforma CAP
3. La verifica di infungibilità della proposta
4. La natura giuridica della Società CAP Holding SpA
5. La natura giuridica della Società Core SpA ante e post alienazione
6. La perizia definitiva dell'esperto del tribunale e la proposta di Cap Holding SpA
7. La convenienza economica dell'operazione e la congruità del prezzo

## **1. Le strategie nella promozione della economia circolare attraverso il servizio idrico integrato nella Città Metropolitana di Milano**

Tra le principali sfide della società moderna vi è quella di rendere lo sviluppo economico compatibile con la qualità dell'ambiente, bene da tutelare, valorizzare, risorsa per le generazioni future e leva fondamentale per progettare il futuro.

La Città Metropolitana di Milano ha da tempo raccolto la sfida lanciata dal concetto di economia circolare, anche grazie alle forti conoscenze e competenze che l'area Ambiente e Tutela del Territorio ha nelle sue funzioni.

Il tema del biometano è stato l'occasione più matura in cui mettere in atto il sistema di governance attento e proattivo che Città metropolitana di Milano vuole mettere a disposizione del suo territorio.

Tra le varie iniziative, Città metropolitana di Milano ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Gruppo Cap al fine di costruire una progettualità che non solo dalla sezione umida della Forsu permetta di produrre biometano, – e, quindi, realizzando un'attività che si connota per essere fortemente complementare rispetto alla gestione del servizio idrico integrato - ma che lo faccia integrando i processi depurativi già presenti, massimizzandone l'efficienza e limitando il consumo di suolo.

E in un'ottica territoriale così vasta si delinea uno scenario in cui, utilizzando parte degli impianti esistenti, senza nuovo consumo di suolo, si può arrivare a una produzione importante di biogas e biometano, con un notevole contributo in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili e diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Città Metropolitana quindi, in una visione complessiva di sviluppo sostenibile del suo territorio, ha inteso favorire nuove opportunità di crescita di forme di economia circolare, assumendo un ruolo centrale e propositivo.

L'obiettivo è importante e riguarda il benessere, la capacità economica, la salute di tutta la collettività

L'obiettivo strategico di Città Metropolitana di Milano ha trovato ulteriore conferma nel “Piano strategico triennale del territorio metropolitano – aggiornamento 2019 - 2021” della Città Metropolitana di Milano (adottato dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 33/2019 del 25 settembre 2019), il quale prevede, in materia di servizio idrico integrato, che *“al fine di incentivare i benefici di carattere energetico – ambientale sopra indicati, risulta di fondamentale importanza l'attuazione di un percorso di transizione verso l'economia circolare che riguardi soprattutto l'ambito della depurazione. Tale obiettivo potrebbe essere perseguito attraverso la promozione e l'attuazione di progetti finalizzati al recupero di energia e materia da fanghi da depurazione e/o sostanza organica da far trattare alle linee fanghi degli impianti di depurazione del servizio idrico Integrato, stringendo sinergie con il settore rifiuti. La produzione del biogas e la*

*commercializzazione di materie estratte dai fanghi, oltre a costituire un traguardo di grande valenza ambientale, contribuirebbero alla riduzione del servizio idrico integrato”.*

- *Il percorso del gruppo CAP verso la economia circolare*

Il percorso di Gruppo CAP verso l' economia circolare ha preso avvio con la decisione assunta dal Comitato di Indirizzo strategico del 15.11.2016 con la quale è stata condivisa la politica aziendale sull'Economia Circolare e Nutrients Recovery del Gruppo, esprimendo parere favorevole vincolante anche ai fini della valorizzazione, in ottica di simbiosi industriale, degli asset pubblici per il trattamento dei fanghi di depurazione e per il recupero dei nutrienti, peraltro in conformità a quanto già deliberato dalla Assemblea dei Soci del 4 luglio 2016 in ordine al reinvestimento dei risparmi gestionali derivanti dalle politiche di smaltimento.

Il percorso è stato confermato anche nelle successive decisioni assunte dai soci di CAP.

Infatti, come indicato nell'aggiornamento del piano industriale del 2017 (Assemblea Soci del 1 giugno 2017) Gruppo CAP ha previsto di continuare lo sviluppo degli investimenti per l'attuazione di politiche di Economia Circolare, tra cui:

- Recupero attraverso il conferimento in agricoltura previo conferimento a piattaforme di trattamento (compostaggio);
- Recupero attraverso la termovalorizzazione in impianto dedicato;
- Recupero attraverso co-incenerimento di fanghi e RSU

e di realizzare tali investimenti (Assemblea Soci 18/5/2018) nel rispetto dei principi di

1★ riduzione dell'uso della discarica e valorizzazione del riuso e del riciclo attraverso la trasformazione di rifiuti in prodotti ed energia;

2★ sviluppo degli investimenti per il minor consumo e/o maggiore produzione di energia, per il recupero di nutrienti e per l'utilizzo degli impianti anche per la produzione di Biometano e per lo smaltimento della Forsu e/o dello spremuto di Forsu a favore principalmente dei territori serviti;

Nella stessa assemblea dei soci del 18/5/2018 i soci venivano informati che, in aderenza al mandato della assemblea del 1 giugno 2017 e alla luce del Decreto del Sindaco Metropolitano del 15/05/2018, Rep. Gen. N. 112/2018, si sarebbe proceduto all'acquisto – se autorizzato da una futura assemblea dei soci e previa valorizzazione ad opera di un organo terzo - di una partecipazione nella società locale di gestione in house del servizio di smaltimento dell'umido, in quanto appunto strettamente connesso agli assets esistenti.

Anche le successive decisioni assunte dai soci di CAP (assemblee del 16 maggio 2019 e del 21 maggio 2020) hanno confermato e rafforzato l'impegno dell'azienda nella promozione e nello sviluppo dell'economia circolare.

In particolare, l'assemblea del 2020 ha incrementato gli investimenti finalizzati all'attuazione dei progetti relativi all'economia circolare (Progetto Kyoto).

Inoltre, tra le varie iniziative assunte da CAP ed orientate all'attuazione dei principi e delle logiche dell'economia circolare se ne richiamano alcune, tra le più significative:

- il recupero delle sabbie provenienti dagli impianti di depurazione per il riuso quale materia prima per i materiali da costruzione;
- Il riuso della acqua depurata (ad. es per lavaggio strade, innaffiamento verde urbano, irrigazione agricola) salvaguardando l'uso dell'acqua potabile;
- la produzione di fertilizzanti recuperati dai fanghi del processo depurativo;
- la valorizzazione a fini energetici dei rifiuti non pericolosi di natura organica provenienti dall'industria agroalimentare;
- il progetto di sperimentazione sul recupero di nutrienti, quali il fosforo, dai reflui fognari;
- il recupero di cellulosa dai fanghi di depurazione;
- il recupero di nutrienti sotto forma di biomassa algale, il recupero di energia sotto forma di riduzione dei costi di aerazione e l'utilizzo di ceppi fungini per la depurazione;
- iniziative nell'ambito Green Public Procurement (es. acquisto di carta riciclata, meccanismi di premialità nelle gare di appalto).

## **2. La proposta di costruzione della Biopiattaforma CAP.**

In data 16/07/2018, (PROT. CAP 8762 DEL 13/07/2018) CAP e CORE hanno presentato ai Comuni soci di CORE il progetto unitario – denominato BIOPIATTAFORMA CAP - composto dallo studio di fattibilità tecnico economica relativo all'impianto di termovalorizzazione dei fanghi da depurazione e dallo studio di fattibilità tecnico economica, relativo all'impianto di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani finalizzati a:

1. procedere ad una riconversione – attraverso demolizione e ricostruzione - delle attuali strutture di CORE per la realizzazione di infrastrutture strumentali al servizio idrico integrato necessarie alla valorizzazione dei Fanghi provenienti per la totalità dalla attività di gestione compiuta dalla stessa CAP (“Finalità 1”);
2. costruire una BIOPIATTAFORMA per la promozione della Economia Circolare e, attraverso l'utilizzo promiscuo di asset esistenti di proprietà del Gestore, anche per il recupero e la valorizzazione della FORSU a beneficio delle comunità dei comuni soci di CORE; le infrastrutture idriche possono, infatti, essere utilizzate in forma promiscua anche per lo smaltimento di rifiuti organici umidi, creando rilevanti sinergie ed economie di scala (Finalità 2).

In data 18/10/2018 è stato trasmesso alle amministrazioni interessate il Documento Descrittivo della operazione contenente le motivazioni tecnico/giuridiche della operazione in esame;

In particolare il documento evidenziava come sfruttando le caratteristiche urbanistiche delle aree esistenti ed i vincoli esistenti nonché la contiguità territoriale tra i due impianti produttivi (UNICITA') e le sinergie dei processi industriali esistenti e futuri (INFUNGIBILITA') il Gestore CAP ha presentato un progetto il cui scopo è quello appunto di utilizzare l'attuale impianto, opportunamente modificato, al solo servizio della propria attività di smaltimento dei fanghi e, proponendo, a fronte della scelta industriale dei soci di CORE di dismissione degli asset esistenti utilizzati nel processo di smaltimento fanghi (cd. digestori), di utilizzare gli stessi anche per lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani al solo servizio al pubblico dei comuni soci di CORE, integrando i tre processi industriali (smaltimento delle acque reflue, smaltimento dei rifiuti liquidi e smaltimento dei fanghi di depurazione) in un solo unico processo produttivo con significative ricadute positive in termini di minore consumo di energia e di produzione di biometano e calore.

In data 2/10/2018, CAP e Core hanno sottoscritto apposito contratto preliminare con il quale le medesime parti hanno individuato le finalità del progetto ed hanno contestualmente definito il relativo percorso.

Considerato che, in particolare, nel sopra citato contratto preliminare, le parti hanno definito che il progetto condiviso prevede (i) l'acquisto, da parte di Cap Holding S.p.A. di una partecipazione al capitale sociale di CORE S.p.A. pari all'80% del capitale sociale stesso e (ii) l'acquisto del complesso produttivo in cui CORE svolge attualmente la propria attività, secondo il prezzo determinato dal perito nominato dal Presidente del Tribunale di Milano;

La suddetta proposta è legata, pertanto, sia alla contiguità territoriale e geografica delle aree interessate dal progetto a destinazione urbanistica vincolata (cd. criteri localizzativi di cui sopra) sia alla stretta interconnessione tra i processi di depurazione delle acque reflue, smaltimento dei fanghi prodotti dal processo di depurazione e valorizzazione della FORSU (attività complementare alle prime) e trova altresì conferma – come sopra già illustrato - nelle prescrizioni date dalla Regione Lombardia (di seguito riportate) che permettono di realizzare la suddetta tipologia di impianti all'interno dello stesso insediamento solo laddove le attività di recupero avvengano in stretta connessione con le attività industriali, alle quali sono riconducibili le attività di depurazione delle acque reflue.

La Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche nella nota (prot. T1.2018.0051435 DEL 5/11/2018) ha esaminato il documento riepilogativo di CAP sul piano di sviluppo dell'economia circolare, che illustrava l'inserimento dell'attività di recupero della FORSU con produzione di biogas all'interno di strutture esistenti

dell'impianto di depurazione. In particolare, nella suddetta nota della Regione Lombardia si specificava che, valutati i principi contenuti nella relazione tecnica, che illustra come il trattamento della FORSU all'interno dell'impianto ottimizzi i diversi processi, ed in particolare il recupero di nutrienti, si ritiene che al caso in esame sia applicabile l'esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi (Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con D.G.R. 1990/2014 e successivamente aggiornato con D.G.R. 7860/2018) in quanto "attività funzionale all'attività produttiva esistente".

La nota surrichiamata, in particolare, nell'escludere l'applicazione dei cd criteri localizzativi l'impianto in questione, conferma la natura assolutamente complementare della attività di smaltimento della FORSU attraverso infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, inquadrandole come **"operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento"** in quanto destinate a:

- 1. aumentare la produzione ed il recupero di calore da riutilizzare nel processo di digestione anaerobica e depurazione delle acque, con la possibilità quindi di migliorare il recupero di chemicals organici da riutilizzare nel ciclo depurativo, riducendo l'apporto di chemicals dall'esterno, e permettendo il recupero di nutrienti (e.g. fosforo) dai surnatanti di digestione, minimizzandone lo scarico in corpo d'acqua superficiale e, contestualmente, il carbon footprint;*
- 2. avviare la produzione di biometano ad uso autotrazione in ottica di riduzione dell'utilizzo di carburanti di origine fossile;*
- 3. utilizzare sinergie derivanti da infrastrutture già esistenti nel medesimo insediamento e nel medesimo processo di trattamento.*

Nell'ambito di tale progetto, è altresì previsto – come sopra detto - che, contestualmente alla realizzazione di un impianto per la valorizzazione dei fanghi di cui sopra, CAP acquisti dai Comuni, che ne sono gli attuali detentori, una partecipazione azionaria pari all'80% del capitale sociale di Core S.p.a, che al completamento dell'operazione societaria, gestirà esclusivamente lo smaltimento della frazione umida per i comuni stessi secondo il modello in house providing e pertanto garantendo – nel rispetto del modello già adottato in CAP Holding – il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs 175/2016, in quanto permane in capo agli enti locali soci di CORE la qualifica di enti concedenti del servizio inerente alla valorizzazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani

L'accesso di Cap Holding nella compagine societaria, inoltre, consentirà a Core – sempre in virtù degli accordi raggiunti tra le amministrazioni socie – di poter offrire i propri servizi al pubblico garantendo, per i comuni soci di Core che deliberano in tal senso, il modello in house applicato oggi al Servizio Idrico Integrato e, in particolare, di poter vedere garantito lo smaltimento

della FORSU a favore delle comunità di riferimento presso gli asset (digestori presso lo stabilimento di Sesto San Giovanni) attualmente utilizzati ai fini della depurazione delle acque del SII.

Pertanto, con l'alienazione di parte delle azioni di CORE, verranno aggiornate le modalità di esecuzione dello smaltimento dei rifiuti in CORE, focalizzando la sua attività solo sullo smaltimento della frazione umida dei rifiuti attraverso l'utilizzazione di assets messi a disposizione dal gestore del SII che entra nella compagine sociale in proporzione allo sforzo di investimento compiuto ed a garanzia di una stretta interconnessione tra le attività che andranno a svolgersi sul sito. La presenza di Cap Holding nella società Core faciliterà, inoltre, il coordinamento futuro tra l'attività di Core e quella di Cap Holding e dei soci di CORE cui si rivolgerà parte importante della futura attività della società.

Inoltre, l'utilizzo promiscuo dei digestori esistenti ne rende non più necessaria la loro costruzione ex novo (di valore circa di 4,5 milioni di euro), con un evidente impatto sui costi di smaltimento della componente umida, ulteriormente avvantaggiati dalle sinergie di processo quali produzione e vendita di calore, energia e biometano (CONVENIENZA ECONOMICA)

### **3. La verifica di infungibilità della proposta (art. 63 D.lgs 50/2016)**

Con proprio atto n. 407 del 27/11/2018, la Giunta Comunale di Sesto San Giovanni, su delega degli altri comuni soci di CORE (delibere di GC dei Comuni di Cologno Monzese n. 218/2018, Cormano n. 223/2018, Segrate n. 183/2018, Pioltello n.167/2018) ha deliberato:

- *di prendere atto del progetto unitario composto dallo studio di fattibilità tecnico economica relativo all'impianto di termovalorizzazione dei fanghi da depurazione e relativi allegati e dallo studio di fattibilità tecnico economica relativo all'impianto di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani presentato al protocollo di questa amministrazione in data 16 luglio 2018 che si intende, anche se non allegato, qui integralmente richiamato per relationem;*
- *di prendere atto della decisione assunta all'unanimità dalla Conferenza d'Ambito dei Comuni della Città Metropolitana di Milano, assunta in data 11 giugno 2018, che ha confermato l'inserimento degli asset di CORE, una volta riconvertiti come da progetto, nel Piano degli Investimenti, riconoscendone la strumentalità al S.I.I.;*
- *di dare avvio, in ragione dell'insistenza dell'impianto integralmente sul territorio di Sesto San Giovanni ed anche nell'interesse degli altri Comuni soci, agli adempimenti di natura istruttoria necessari alla completa realizzazione della fase preliminare del progetto, così come sotto individuati:*
  - *predisposizione, redazione e pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti ed alla delibera n. 8 dell'ANAC, volto a*



*verificare la natura infungibile della proposta di acquisto delle azioni di CORE presentata da CAP ( ferme restando le successive decisioni peritali conseguenti), prevedendo, all'interno del predetto avviso pubblico, che i relativi costi e ad esso strumentali ( perizie, pareri, anche affidati a università, pareri legali etc) saranno posti a carico del soggetto la cui offerta sarà confermata come infungibile;*

➤ *di prendere atto del documento descrittivo per la realizzazione del polo tecnologico di Sesto San Giovanni – Biopiattaforma integrata, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale di essa*

➤ *curare, a valle della procedura di cui al punto precedente, la predisposizione, redazione e condivisione, e l'invio della richiesta di parere all'ANAC in ordine alla corretta interpretazione dei criteri eccezionali di cui all'art. 10 comma 2 del Dlvo 175/2016 in ordine alla vendita delle azioni della società;*

In adempimento a quanto previsto nel suddetto atto di Giunta comunale di Sesto San Giovanni, sempre a seguito della delega di cui sopra in nome e per conto dei comuni soci di CORE SpA, con determinazione dirigenziale n. 1795 del 22/12/2018 del medesimo Comune, è stato approvato l'avviso di indagine di mercato avente per oggetto“ la verifica di infungibilità in ordine al trasferimento di partecipazioni in società per lo svolgimento di attività relative alla valorizzazione dei fanghi provenienti dalla gestione del servizio idrico integrato e alla valorizzazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”

Al fine di massimizzarne la pubblicizzazione il suddetto avviso è stato pubblicato anche sulla piattaforma telematica messa a disposizione da parte di Regione Lombardia, denominata

SINTEL:link

<http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=105755491>

In particolare, la predetta indagine di mercato ha risposto alla finalità di verificare se il trasferimento a CAP di una quota delle partecipazioni detenute dai Comuni in CORE, inserita nel contesto dell'operazione e del progetto sopra descritti, presentasse effettivamente i caratteri dell'unitarietà e della infungibilità e se, pertanto, sussistessero eventuali soluzioni, alternative a quella proposta da CAP, in grado di consentire ai Comuni soci di CORE di soddisfare in maniera alternativa e conveniente gli interessi perseguiti attraverso il trasferimento delle partecipazioni nell'ambito dell'operazione descritta (sul punto v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 maggio 2018, n. 1181).\_

Scopo della suddetta procedura è stato, pertanto, quello di acquisire eventuali soluzioni alternative a quelle promosse da CAP Holding al fine di favorire la partecipazione e la

consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.

A valle del suddetto avviso, la cui scadenza era fissata per il 30/01/2019, non sono pervenute manifestazioni di interesse, così come risulta da apposito verbale redatto in data 31/1/2019.

Considerato che, alla luce di quanto sopra, con delibera di Giunta n.50/2019 del 27/2/2019, avente ad oggetto “progetto industriale relativo alla creazione di un polo tecnologico sull’economia circolare – progetto preliminare presentato dalla società CAP Holding per la riconversione degli impianti di CORE Spa ad uso esclusivo del servizio idrico integrato e contenente la proposta di utilizzazione promiscua di asset esistenti per la gestione della FORSU a favore dei Comuni Soci – fase istruttoria preliminare – presa d’atto attuazione” il Comune di Sesto San Giovanni, anche su delega degli altri comuni soci di CORE SpA deliberava:

*-di prendere atto delle risultanze dell’avviso di indagine di mercato sopra citato, dando atto che alla scadenza del termine sopra riportato non sono pervenute proposte alternative, così come risulta da apposito verbale redatto in data 31/1/2019;*

*-di prendere atto della bozza di comunicazione ad ANAC, così come condivisa con gli altri Comuni, incaricando il Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni di procedere alla sottoscrizione e trasmissione della comunicazione con relativi allegati.*

In data 4 marzo 2019 (prot. 23028) il Comune di Sesto San Giovanni inviava la comunicazione ad ANAC, così come sopra deliberata.

#### **4. La natura della Società CAP Holding S.p.A.**

CAP Holding S.p.A. è società a totale partecipazione pubblica, la cui compagine sociale è formata unicamente da enti locali territoriali.

CAP Holding S.p.A. è il soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato per l’ambito ottimale della Città Metropolitana di Milano, in esecuzione delle delibere del Consiglio Provinciale della Provincia di Milano del 19.12.2013 e del C.d’A. dell’Ufficio d’Ambito del 20.12.2013 assunte sulla base del conforme parere espresso dalla Conferenza dei Comuni d’Ambito nella seduta del 17.12.2013.

L’Ufficio d’Ambito Provincia di Milano, in data 20.12.2013, ha affidato alla CAP Holding S.p.A. la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato nei territori di competenza, precisamente dettagliati nello stesso atto, con durata ventennale e decorrenza 1.1.2014.

La Convenzione di affidamento del s.i.i. a Cap Holding S.p.A. è stata adeguata in data 29/06/2016 alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 656/2015/R/IDR.

La Società è, altresì, presente nei Comuni soci territorialmente collocati nelle Province di Monza e Brianza, Pavia e Varese, per i quali svolge attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato come definito dal D. Lgs. n. 152/2006

Come detto, la società è affidataria del Servizio Idrico Integrato secondo il modello dell'”In house providing”. Il controllo analogo è esercitato da tutti gli azionisti anche per il tramite dell'attività del Comitato di indirizzo strategico istituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto societario.

Partecipano al capitale sociale di CAP Holding Spa anche i 5 comuni attualmente soci di CORE (Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cormano, Segrate e Pioltello).

### **5. La natura della Società Core SpA ante e post alienazione**

Attualmente Core è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, affidataria di servizi pubblici locali secondo il modello organizzativo dell'*in house providing*.

Sotto il profilo produttivo, Core si occupa della gestione, smaltimento e incenerimento dei rifiuti prodotti nelle aree di competenza dei Comuni che ne costituiscono la compagine societaria.

In particolare, CORE si occupa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle suddette comunità, nella componente secca - e fino a poco tempo fa anche della componente umida (cd. FORSU) - tramite incenerimento con produzione finale di energia termica per teleriscaldamento ed energia elettrica.

La compagine societaria di Core è composta dai Comuni di Sesto San Giovanni (38%), Cologno Monzese (23%), Pioltello (15%), Segrate (15%) e Cormano (9%).

In tale contesto, in forza del rapporto *in house*, i medesimi Comuni hanno affidato, secondo il modello dell'*in house providing* e tramite singoli contratti di servizio annuali o pluriennali, a Core il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante incenerimento nell'impianto di termovalorizzazione di Sesto San Giovanni gestito dalla medesima Core.

A completamento del progetto ed a seguito dell'ingresso di CAP nella compagine societaria di CORE, verrà superata l'attuale configurazione di CORE, la cui attività sarà focalizzata, sempre in piena coerenza con l'attuale oggetto sociale, solo sullo smaltimento della parte umida dei rifiuti attraverso l'utilizzazione di asset messi a disposizione del gestore del SII che entra nella compagine sociale in proporzione allo sforzo di investimento compiuto ed a garanzia di una stretta interconnessione tra le attività che andranno a svolgersi sul sito. La presenza di Cap Holding nella società Core può pertanto facilitare il coordinamento futuro tra l'attività di Core e quella di Cap Holding e dei soci comuni cui si rivolgerà parte importante della futura attività di Core

Al tempo stesso, il perseguimento di questi interessi non è incompatibile con il mantenimento della caratteristica *in house* della società Core che giustifica il permanere dell'affidamento diretto ad essa dei servizi di smaltimento rifiuti. Infatti, da un lato, la società Cap Holding è sempre una società pubblica ( a sua volta affidataria "in house" del servizio idrico integrato nei comuni della Città Metropolitana di Milano) e, dall'altro, i Comuni soci di Core che le affidano il servizio possono continuare ad esercitare sulla stessa società il controllo analogo attraverso specifiche garanzie statutarie e/o garanzie contenute nei patti parasociali con il nuovo socio pubblico Cap Holding, come peraltro ampiamente evidenziato nella relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 formulata a seguito di un'analitica ed approfondita istruttoria

## **6. La perizia definitiva dell'esperto del tribunale e la proposta di acquisto della società CAP holding**

La Perizia di valutazione estimativa del valore di cessione della società CORE, aggiornata alla data del 31/12/2019, redatta dal Dott. Marcello Del Prete, perito terzo ed indipendente, nominato con Decreto del Presidente Tribunale di Milano R.G. 3754/2019, ha definito un valore della società, sulla base del metodo adottato (patrimoniale semplice), pari a euro 2.950.000.

## **7. La convenienza economica dell'operazione e la congruità del prezzo**

La cessione e l'acquisto di partecipazioni societarie da parte di soggetti pubblici sono regolati in via principale dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che rappresenta il Testo Unico in materia di società partecipate ("TUSP").

Anzitutto, il TUSP prevede che *"per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato"* (v. l'art. 1, comma 3). Pertanto, alle società a partecipazione pubblica si applica in via generale la disciplina di diritto privato, salvo specifiche deroghe disposte dal TUSP.

Tra le società a partecipazione pubblica il TUSP distingue tra (i) società a totale partecipazione pubblica e (ii) società a parziale partecipazione pubblica, anche dette *"società a partecipazione mista pubblico-privata"* (v. art. 1, comma 1).

Con il TUSP, il legislatore ha inteso principalmente favorire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle amministrazioni con i piani di riassetto e dismissione di quote superflue (v. art. 20, comma 1).

Da ciò discendono differenti modalità operative per l'alienazione e l'acquisto di partecipazioni in società da parte di amministrazioni pubbliche.

Il TUSP disciplina anche i presupposti e le modalità di cessione delle partecipazioni societarie.

Sotto il profilo ‘decisionale’, in caso di partecipazioni comunali, il TUSP dispone che la determinazione con cui viene disposta la cessione delle quote sociali sia adottata con delibera del Consiglio Comunale (v. artt. 10, comma 1 e 7, comma 1, lett. c).

A differenza di quanto previsto nel caso dell’acquisto, la deliberazione non deve fornire una motivazione analitica circa i presupposti e le finalità sottesi alla cessione (v. art. 5, comma 1).

Come detto, in ordine alla cessione delle partecipazioni pubbliche, viene in rilievo l’art. 10 del D. Lgs 175/2016, rubricato sotto il titolo “alienazione di partecipazioni sociali”, il quale dispone che:

*1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.*

*2. L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E’ fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.*

*3. La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione.*

*4. E’ fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.*

Con specifico riferimento alla previsione di cui al 2° comma, il primo capoverso, sia sulla base del dato letterale sia sulla base dei principi più generali del nostro ordinamento giuridico, fa riferimento, quale regola generale per l’alienazione di partecipazioni sociali, al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Il TUSP, nel secondo capoverso del medesimo comma, prevede la possibilità di ricorrere a negoziazioni dirette e, pertanto, di procedere alla vendita diretta delle quote di partecipazioni senza dover dare applicazione nemmeno ai generali principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Il TUSP, infatti, prevede che *“in casi eccezionali, (...) l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”*. In tale ipotesi, tuttavia, la deliberazione dell’organo competente soggiace ad un onere di motivazione analitica.

Infatti, il TUSP prevede che, in caso di vendita diretta, la motivazione deve dare *“analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita”* (v. art. 10, comma 2).

In sintesi, il legislatore, dopo aver evidenziato i principi generali che sottendono alla procedura di vendita – i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione – ha successivamente tipizzato il regime dell’eccezione.

I principi concorrenziali possono pertanto essere derogati, purché sia garantita una motivazione analitica in ordine alla convenienza economica della cessione, fermo restando che, in ogni caso, nell’operazione in questione è stato comunque espletato un avviso esplorativo di indagine di mercato avente ad oggetto la verifica di infungibilità in ordine al trasferimento della partecipazione.

Occorre sottolineare, sempre con riferimento alla previsione del 2° cpv del 2° comma dell’art. 10, che ciò che la norma richiede, affinché l’ente locale possa procedere all’alienazione diretta con un singolo acquirente, non è la sola valutazione tout court di congruità del prezzo di vendita della partecipazione ma una valutazione complessiva di convenienza economica dell’intera operazione, all’interno della quale si colloca anche la previsione della cessione della partecipazione.

In altre parole, l’analisi di congruità del prezzo di alienazione della partecipazione deve essere necessariamente inserita in una valutazione economica complessiva dell’operazione e non può essere disgiunta da essa.

Parimenti, è doveroso rammentare – per un corretto inquadramento della fattispecie - che il Comune non intende dismettere l’intera propria partecipazione detenuta in CORE bensì solo una parte di essa.

Il Comune conserverà, infatti, sia pure con una quota ridotta, il proprio “status” di socio di CORE, società che, all’esito della complessa operazione descritta nella presente relazione, manterrà la propria configurazione di società a capitale interamente pubblico e che continuerà a svolgere un servizio pubblico, consistente nello smaltimento e nella valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (c.d. FORSU), sempre secondo il modello organizzativo dell’ “in house providing”.

Inquadrata normativamente la cessione della partecipazione sociale da parte di un ente locale, occorre preliminarmente verificare se la dismissione parziale della partecipazione, che il Comune intende porre in essere nel caso di specie, rientri nella fattispecie del 1° o 2° capoverso del comma 2° dell’art. 10 del D.Lgs 175/2016.

A tal proposito, mette conto evidenziare che la suddetta alienazione si inserisce nell’ambito di un più ampio percorso di:

- a) riconversione industriale di un impianto di termovalorizzazione rifiuti in chiusura, in quanto giunto ormai alla fine del proprio ciclo di vita;
- b) destinazione del suddetto impianto, riammodernato e riconvertito, al servizio idrico integrato;
- c) ottimizzazione di infrastrutture esistenti e loro destinazione a nuovo servizio.

La suddetta riconversione ad impianto strumentale al servizio idrico consentirà, come da proposta del Gestore CAP Holding, attraverso l'utilizzo promiscuo di infrastrutture già di proprietà esclusiva di quest'ultimo, di smaltire, non solo i fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di depurazione sito su un' area confinante, ma anche la componente organica denominata FORSU dei rifiuti solidi urbani.

E proprio in questa particolare contiguità territoriale tra impianti, a cui andrà ad associarsi una sinergia di processi industriali e produttivi, si sostanzia l'unicità e l'infungibilità dell'operazione che si va ad esporre.

Alla luce di tale ulteriore progetto (smaltimento FORSU tramite impianti esistenti prima destinati al servizio idrico) è stata appunto avanzata la proposta dal gestore del servizio idrico integrato CAP Holding di focalizzare la società esistente (CORE Spa) esclusivamente sulla suddetta attività anche attraverso la previsione dell'acquisizione di una quota di partecipazione in CORE, pari all' 80% del capitale sociale, oggi di proprietà esclusiva dei comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Segrate, Cormano e Pioltello.

Come detto, il sito di Core, ove si trova l'attuale impianto di termovalorizzatore, che sarà oggetto della parziale demolizione e successiva riconversione, è collocato presso il comune di Sesto San Giovanni ed è strettamente contermina all'impianto di trattamento e depurazione ( vedi disegno sotto).



Con delibera di Assemblea del 9/9/2016 i comuni soci di CORE Spa hanno già manifestato la volontà di procedere alla dismissione dell'attuale impianto *“in una tempistica che parta dal 2019 e possa portare alla progressiva dismissione dell'impianto”*, escludendo la possibilità che l'impianto, oramai prossimo al fine vita, possa essere riutilizzato dopo tale data per l'incenerimento di rifiuti solidi urbani.

Detta decisione risulta peraltro pienamente coerente con le indicazioni della Regione Lombardia assunte con DELIBERAZIONE N° X / 1990 Seduta del 20/06/2014 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (P.R.G.R.) COMPRESIVO DI PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE (P.R.B.) E DEI RELATIVI DOCUMENTI PREVISTI DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.); CONSEGUENTE RIORDINO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE DI RIFIUTI E BONIFICHE - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PARTE PRIMA – RELAZIONE GENERALE.

In particolare il suddetto provvedimento al punto 8.5.3.2 (Inceneritori) prevede: *“L'ammortamento degli impianti lombardi esistenti potrebbe allungarsi e nascerebbe il rischio del non miglioramento delle prestazioni ambientali per carenza di investimenti. Si può presentare quindi la possibilità che alcuni degli impianti più obsoleti individuino una strategia di uscita programmata, ovvero di dismissione graduale, lasciando il mercato agli impianti più innovativi ed efficienti in grado di garantire le emissioni più controllate e il maggior recupero di energia”.*

Sempre nello stesso anno, ed esattamente in data 21/6/2016 CAP Holding Spa, al fine di decidere se o meno internalizzare il servizio di smaltimento dei fanghi da depurazione, ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 per informare gli operatori economici in merito ad esigenze relative al processo di depurazione ed in particolare al trattamento e alla valorizzazione dei fanghi provenienti da depuratori, acquisendo, allo stesso tempo, informazioni tecniche sullo stato dell'arte della tecnologia in un'ottica di economia circolare.

La predetta indagine ha permesso di individuare come soluzione in grado di rispondere ai fabbisogni del gestore **un unico impianto di depurazione** (depuratore di Sesto San Giovanni sito in via Manin) adiacente al termovalorizzatore di CORE SPA, già dotato di infrastrutture valorizzabili per il conseguimento degli obiettivi propri del Servizio Idrico Integrato.

L'individuazione della area, ove realizzare le opere di cui al progetto (termovalorizzazione fanghi e smaltimento FORSU), risulta **unica** - infatti - nel territorio gestito non esistendo altre situazioni in cui un depuratore è contermina ad un'area su cui è localizzato o localizzabile un impianto di termovalorizzazione.

L'individuazione dell'area è altresì pienamente coerente con i chiarimenti forniti in merito da Regione Lombardia (prot. RL RLA00T1 2018 4163 del 8/8/2018) laddove si è previsto che i criteri localizzativi all'attività di smaltimento dei fanghi da depurazione (fortemente limitate nel territorio regionale e specialmente in quello di riferimento) *non si applichino alle operazioni di recupero funzionali alle attività industriali operate all'interno del medesimo insediamento. Ciò in quanto,*



*nell'ottica dell'economia circolare, deve essere favorito il fatto che il recupero dei fanghi avvenga in stretta connessione con le attività industriali, alle quali sono riconducibili le attività di depurazione delle acque reflue, garantendo la massima integrazioni tra di esse e la riduzione del trasporto di rifiuti, con i conseguenti impatti in termini ambientali e di contenimento dei costi.*

La localizzazione presso l'impianto di Sesto San Giovanni è risultata **l'unica** anche a fronte di verifiche ulteriori di fattibilità presso altri impianti di depurazione che hanno evidenziato la non convenienza economica e/o autorizzativa della operazione in altro sito.

A valle di tale complessa istruttoria l'Autorità d'Ambito ha approvato, con delibera del 11 giugno 2018, l'investimento di Cap Holding finalizzato alla realizzazione di un impianto di smaltimento fanghi attraverso un intervento di revamping dell'Asset Immobiliare a Sesto San Giovanni, valutando l'acquisizione dell'Asset Immobiliare e l'intervento necessario alla sua trasformazione in impianto di smaltimento fanghi come intervento funzionale e necessario al servizio idrico integrato gestito da Cap Holding e il suo inserimento nell'ambito dei beni strumentali a tale servizio ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 152/2006.

Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16.12.2019 dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano avente ad oggetto *“Polo tecnologico di Sesto S.G. Biopiattaforma integrata Cap –Impianto termovalorizzatore fanghi (cod. 9319) –Valutazione degli effetti sulla tariffa del SII”*, è stato riconfermato l'intervento cod. 9319 all'interno del Programma degli Interventi approvato con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 3 del 11/06/2019, considerati i vantaggi che la realizzazione dello stesso apporterà alla tariffa del SII, descritti nella relazione tecnica che forma parte integrante della stessa deliberazione n. 9 del 16.12.2019. Nella citata relazione tecnica è inoltre descritto come la gestione dei processi nella nuova piattaforma realizzi una reciproca convenienza tra il Servizio Idrico Integrato e il servizio di gestione della FORSU.

Sfruttando, pertanto, le caratteristiche urbanistiche delle aree esistenti ed i vincoli esistenti nonché la contiguità territoriale tra i due impianti produttivi (**UNICITA'**) e le sinergie dei processi industriali esistenti e futuri (**INFUNGIBILITA'**) il Gestore ha presentato un progetto il cui scopo è quello appunto di utilizzare l'attuale impianto, opportunamente modificato, al solo servizio della propria attività di smaltimento dei fanghi e, proponendo, a fronte della dismissione a valle di tale scelta industriale degli asset esistenti utilizzati nel processo di smaltimento fanghi (cd. digestori), di utilizzare gli stessi anche per lo smaltimento della frazione umida al solo servizio dei comuni soci di CORE, integrando i due processi industriali in un solo unico processo produttivo con rilevanti ricadute positive in termini di minore consumo di energia e di produzione di biometano e calore.

La infungibilità della proposta (acquisto azioni per gestione smaltimento FORSU tramite infrastrutture idriche esistenti) è legata, pertanto, sia alla **contiguità territoriale e geografica** delle

aree interessate dal progetto a destinazione urbanistica vincolata (cd. criteri localizzativi di cui sopra) sia alla **stretta interconnessione tra i processi di depurazione delle acque reflue, smaltimento dei fanghi prodotti dal processo di depurazione e valorizzazione della FORSU** e trova altresì conferma nelle già citate prescrizioni date dalla Regione Lombardia che permette di realizzare la suddetta tipologia di impianti all'interno dello stesso insediamento solo laddove il recupero dei fanghi avvenga in stretta connessione con le attività industriali, alle quali sono riconducibili le attività di depurazione delle acque reflue.

Più dettagliatamente, la proposta in questione prevede che, contestualmente alla realizzazione di un impianto per la valorizzazione dei fanghi di cui sopra, CAP acquisti dai Comuni, che ne sono gli attuali detentori, una partecipazione azionaria pari all'80% del capitale sociale di Core S.p.a, che gestirà lo smaltimento della frazione umida per i comuni stessi secondo il modello in House providing e pertanto garantendo – attraverso patti parasociali – il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs 175/2016, conservando in capo agli enti locali soci di CORE la qualifica di enti concedenti del servizio inerente alla valorizzazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani (cd. FORSU).

L'accesso di Cap Holding nella compagine societaria, inoltre, consentirà a Core – sempre in virtù degli accordi raggiunti tra le amministrazioni socie – di poter offrire i propri servizi e, in particolare, di poter vedere garantito lo smaltimento della FORSU a favore delle comunità di riferimento presso gli asset (digestori presso lo stabilimento di Sesto San Giovanni) attualmente utilizzati ai fini della depurazione delle acque del SII che, in caso contrario, resterebbero inattivi a seguito della costruzione dell'impianto di valorizzazione dei fanghi.

Con l'alienazione di parte delle azioni di CORE, pertanto, verrà superata l'attuale configurazione di CORE, focalizzando la sua attività solo sullo smaltimento della parte umida dei rifiuti attraverso l'utilizzazione di asset messi a disposizione del gestore del SII che entra nella compagine sociale in proporzione allo sforzo di investimento compiuto ed a garanzia di una stretta interconnessione tra le attività che andranno a svolgersi sul sito.

La presenza di Cap Holding nella società Core potrà pertanto facilitare il coordinamento futuro tra l'attività di Core e quella di Cap Holding e dei soci cui si rivolgerà parte importante della futura attività della società.

Proprio al fine di verificare in concreto l'effettiva infungibilità ed unicità dell'operazione mette conto evidenziare - come illustrato al capitolo n. 3 della presente relazione (La verifica di infungibilità della proposta - art. 63 D.lgs 50/2016) – che il Comune di Sesto San Giovanni, anche per conto e nell'interesse degli altri Comuni Soci di CORE, ha pubblicato un avviso esplorativo di indagine di mercato avente ad oggetto la verifica di infungibilità in ordine al trasferimento di partecipazioni in società per lo svolgimento di attività relative alla valorizzazione dei fanghi

provenienti dalla gestione del servizio idrico integrato e alla valorizzazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

All'interno del predetto avviso è stato bene evidenziato, nel definire il perimetro dell'operazione in questione, come il trasferimento della partecipazione azionaria non sia una operazione da considerare a sé stante ma si inquadri in una più ampia e complessa operazione che include anche l'acquisizione da parte di Cap Holding di un asset immobiliare che appartiene alla società Core.

Si è, quindi, precisato – sempre nel citato avviso - che l'operazione unitaria prospettata prevede:

(i) la trasformazione dell'attuale termovalorizzatore - che Core ha in programma di dismettere - in un impianto per lo smaltimento dei soli fanghi prodotti dal gestore del servizio idrico integrato, Cap Holding, sfruttando le sinergie esistenti per la presenza del contiguo impianto di depurazione delle acque di proprietà della stessa Cap Holding;

(ii) l'utilizzazione di infrastrutture esistenti e dei processi produttivi del depuratore di proprietà di Cap Holding, integrate con opere da realizzare, per la messa in esercizio di un nuovo impianto anche per il trattamento e lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (la c.d. FORSU) che rappresenta la fase finale del servizio di raccolta differenziata che la società Core ha in programma di implementare nell'esercizio del suo servizio.

L'Operazione prospettata, quindi, consente il perseguimento unitario e congiunto degli interessi relativi al servizio idrico integrato e degli interessi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con specifico riferimento alle esigenze del servizio di smaltimento dei rifiuti umidi, l'avviso esplorativo poneva in luce come l'operazione in questione permetta di utilizzare le infrastrutture esistenti, opportunamente riconvertite, anche per garantire una ottimale gestione dell'incremento della raccolta differenziata individuando un'area di stoccaggio e smaltimento della FORSU.

A valle del suddetto avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse.

Il mercato, pur sollecitato dai Comuni soci di CORE, non è stato pertanto in grado di offrire una soluzione in grado di consentire ai Comuni soci di CORE di soddisfare in maniera alternativa e conveniente gli interessi perseguiti attraverso il trasferimento delle partecipazioni nell'ambito dell'operazione descritta

In considerazione di quanto sopra illustrato ed in considerazione degli esiti dell'indagine di mercato esperita, può ritenersi che la proposta di acquisto delle azioni di CORE (formulata da CAP Holding per una quota corrispondente all' 80% del capitale sociale secondo il valore che risulterà all'esito della perizia di Stima) per la focalizzazione delle attività della società suddetta nello smaltimento e valorizzazione della FORSU ed assimilati:

a) presenta il **carattere di unicità** atteso che lo smaltimento della frazione umida avverrebbe attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà del soggetto acquirente e

localizzate all'interno delle aree del depuratore (dunque non segmentabili) delle acque reflue gestite dallo stesso soggetto acquirente per le attività del Servizio Idrico Integrato;

- b) presenta il **carattere di infungibilità** atteso che il processo di smaltimento della FORSU ed il processo produttivo di depurazione delle acque reflue e valorizzazione dei fanghi sono fortemente interconnessi e permettono, per le caratteristiche proprie dell'Area interessata, di poter realizzare esclusivamente nel sito già individuato il progetto sopra descritto, così come peraltro dimostrato anche a seguito della verifica di mercato esperita da CAP Holding SpA ex art. 56 D.Lgs 50/2016.

Inoltre, a conclusione di questa prima parte dell'analisi, può ritenersi che l'unicità e l'infungibilità dell'operazione, entrambe intese nella loro duplice configurazione tecnica e logico-giuridica, così come sopra analiticamente illustrate e così come successivamente confermate dall'esito dell'indagine di mercato esperita dal Comune di Sesto San Giovanni, consentono di affermare che ci si trovi al cospetto di quei **“casi eccezionali”** al ricorrere ed in presenza dei quali l'art. 10, comma 2, 2<sup>a</sup> cpv del D.Lgs 175/2016 consente l'alienazione della partecipazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

Verificato che la fattispecie che ci occupa rientra nel caso previsto nel 2° cpv del 2° comma dell'art. 10 del D. Lgs 175/2016, occorre dare ragione analiticamente della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita delle azioni.

Come già in parte illustrato, la **convenienza economica dell'operazione** risulta dai seguenti elementi:

- 1) il riutilizzo di infrastrutture esistenti (che altrimenti resterebbero inutilizzate e richiederebbero un'onerosa opera di demolizione), non ne rende più necessaria la loro costruzione ex novo (di valore circa di 4,5 milioni di euro) con un evidente impatto sui costi di smaltimento della componente umida, ulteriormente avvantaggiati dalle sinergie di processo quali produzione e vendita di calore, energia e biometano. Inoltre, il suddetto riutilizzo ne riduce il consumo di suolo e non produce effetti negativi sul piano dell'impatto ambientale in quanto l'intervento ricade in un'area già interessata dall'esistenza di un impianto.
- 2) I processi, come dimostrato dalla complessa istruttoria citata in premessa, risultano *“operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento”* e come tali rappresentano le **uniche attività** eseguibili sull'area oggetto dell'intervento, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con D.G.R. 1990/2014 e successivamente aggiornato con D.G.R. 7860/2018).

- 3) la vendita delle partecipazioni, alla luce della volontà di non procedere al revamping del termovalorizzatore ed all'impossibilità di svolgere in sito molte delle attività di recupero, evita all'amministrazione comunale di dover sostenere i costi milionari di smaltimento e di eventuale bonifica delle infrastrutture esistenti nonché di dover sopportare costi sociali connessi alla chiusura dell'impianto. Si stima infatti che i costi di decommissioning dell'impianto di incenerimento possano presuntivamente essere pari a € 3.000.000, comprensivi di oneri di bonifica e demolizione totale delle infrastrutture esistenti come risulta da relazione Core prot. 1401/2018 "la relazione in ordine alla proposta progettuale CORE – CAP e le alternative progettuali", importo che andrebbe inevitabilmente a gravare sui bilanci comunali
- 4) la vendita parziale della partecipazione sociale, inserita nel contesto dell'operazione descritta, consente al Comune di evitare i costi sociali (CORE ha attualmente in organico n. 41 persone - dato al 31/12/2019) della cessazione di ogni attività di CORE e della sua messa in liquidazione conseguente allo spegnimento dell'attuale impianto di termovalorizzatore già deciso dall'organo assembleare a partire dal 2016, garantendo così la salvaguardia occupazionale relativa al personale impiegato;
- 5) i Comuni soci possono legittimamente procedere alla vendita diretta delle loro quote di partecipazione in Core in favore di Cap Holding in ragione dei limiti statuari alla circolazione delle azioni. Infatti, lo Statuto di Core prevede che "*possono detenere azioni esclusivamente enti pubblici locali e/o altri soggetti pubblici e/o società interamente possedute da enti pubblici*" (v. art. 6, comma 2). In altre parole, la circolazione delle azioni di Core rappresenta sempre e necessariamente un'operazione tra soggetti pubblici ed è esclusa *ex sé* la possibilità di coinvolgere operatori privati. Del resto, secondo quanto previsto nel d.lgs. n. 175/2016 in tema di società a partecipazione pubblica, una previsione statutaria di questo tipo è conforme alla qualificazione *in house* della società Core che, da un lato, impone la soggezione della società al c.d. controllo analogo dei soggetti pubblici che partecipano al suo capitale e, dall'altro, richiede l'esclusiva presenza di soggetti pubblici all'interno della sua compagine azionaria.
- 6) l'accesso di Cap Holding nella compagine societaria consentirà a Core – sempre in virtù degli accordi raggiunti tra le amministrazioni – di poter offrire alla comunità di riferimento dei comuni soci i propri servizi ossia lo smaltimento e la valorizzazione della FORSU presso gli asset (digestori presso lo stabilimento di Sesto San Giovanni) attualmente utilizzati ai fini della depurazione delle acque del SII.

- 7) La riconversione industriale produce rilevanti benefici per la comunità di riferimento. In particolare: a) sul servizio idrico integrato, giusto quanto deliberato dal CdA di Ato Città metropolitana di Milano in data 16 dicembre 2019, permette di contenere gli aumenti tariffari dovuti al prezzo di smaltimento dei fanghi di depurazione; b) sul servizio di smaltimento della FORSU, quale attività di recupero funzionale all'attività esistente, secondo quanto previsto dal piano economico finanziario predisposto dalla Società CAP Holding SpA ed asseverato da Banca Profilo Spa, consente alle Amministrazioni Comunali interessate di offrire ai propri cittadini un prezzo di smaltimento della FORSU inferiore a quello praticato dal mercato sullo stesso territorio;
- 8) tramite la cessione, i Comuni soci di Core, pur mantenendo una partecipazione all'interno della società, vedranno diluita la propria responsabilità nella gestione in linea con il *favor* espresso dal legislatore nazionale per la dismissione delle partecipazioni societarie; infatti, secondo le modalità di cessione che sono state convenute tra i Comuni soci di Core e Cap Holding, i Comuni manterranno una partecipazione all'interno di Core al fine di conservare la qualifica di enti concedenti del servizio di raccolta rifiuti;
- 9) La collocazione impiantistica non permette inoltre una segregazione delle attività – e delle connesse responsabilità- tra due soggetti che dovrebbero essere legati da vincoli contrattuali di difficilissima costruzione, volti a disciplinare il passaggio di materie, l'utilizzo promiscuo ed innumerevoli altre situazioni che rendono invece conveniente, seppur nella distinzione soggettiva, che i due enti siano collegati patrimonialmente e sottoposti entrambi al controllo *in house* dei comuni soci. La presenza di Cap Holding nella società Core ha, pertanto, anche lo scopo di facilitare il coordinamento futuro tra l'attività di Core e quella di Cap Holding e dei soci cui si rivolgerà parte importante della futura attività della società.

Nell'ambito della convenienza economica dell'operazione, come testé illustrata, **la congruità del prezzo di vendita** delle partecipazioni risulta, in particolare, dai seguenti elementi:

- 1) la congruità del prezzo di vendita – richiesta espressamente quale presupposto dal TUSP – è stata garantita dalla circostanza che il perito, chiamato a svolgere la valutazione estimativa del valore delle partecipazioni di CORE, è stato individuato dal Presidente del Tribunale, a totale garanzia dei principi di terzietà, imparzialità ed efficienza;
- Si richiama a tal proposito il provvedimento di nomina del dott. Marcello Del Prete emesso dal Presidente del Tribunale di Milano in sede di volontaria giurisdizione con decreto del 10 aprile 2019 (r.g. 3754/2019)

- 2) il metodo di valutazione utilizzato nella perizia delle partecipazioni di CORE è rappresentato dal **metodo patrimoniale semplice**. Come indicato in perizia *“Tale metodo ha come obiettivo la valorizzazione dell’azienda tenendo conto dell’elemento di obiettività e verificabilità dell’aspetto patrimoniale pur senza trascurare le attese reddituali quali componenti del capitale economico.”* In altre parole con l’utilizzo di tale metodo di valutazione si presuppone che i singoli cespiti abbiano un loro valore autonomo, che incorpora sia il valore di mercato sia le aspettative di redditività e che tale valore sia realizzabile anche con una cessione separata dei vari beni.
- 3) l’alienazione della partecipazione consente all’amministrazione comunale di introitare il corrispettivo della vendita alla data della stipula dell’atto di cessione, prevista nel mese di settembre 2020, e dunque ben prima dell’avvio dell’impianto riconvertito, acquisendo così liquidità al fine di poter ottemperare ai fabbisogni di bilancio necessari all’espletamento delle relative funzioni pubbliche.

Da ultimo si evidenzia, conformemente alla natura pubblica dei soggetti coinvolti nell’operazione, che, nell’atto di cessione delle partecipazioni potrà, peraltro, essere prevista un’apposita clausola che consenta agli Enti Locali, soci di CORE, che hanno ceduto la propria partecipazione a CAP, la facoltà, da esercitarsi alla data della cessazione dell’affidamento a CAP del servizio idrico integrato, di riacquistare la partecipazione stessa, ad un prezzo che sarà fissato da un soggetto terzo indipendente.

**La facoltà di riacquisto attribuita ai Comuni, potrà essere esercitata anch’egli disgiuntamente da tutti gli enti locali soci di CORE, che hanno ceduto a CAP la propria partecipazione in CORE.**

Correlativamente, il contratto di cessione della partecipazione potrà prevedere il diritto di CAP di rivendere, alla cessazione del proprio affidamento del servizio idrico integrato, ai Comuni soci di CORE, l’intera propria partecipazione, detenuta in CORE ad un prezzo fissato da un soggetto terzo indipendente.

Conclusivamente, in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che, con la presente relazione, sia stata fornita una piena dimostrazione della convenienza economica dell’operazione illustrata, anche con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita delle partecipazioni azionarie.